



2 ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI"-FRANCOFONTE
Prot. 0005826 del 20/05/2024
VII (Entrata)

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
SIRACUSA/RAGUSA
SEDE DI SIRACUSA
SERVIZIO CONTROLLI

Siracusa,

Prot. Nr.

Allegati:

Ai Dirigenti Scolastici delle
istituzioni scolastiche della
provincia di Siracusa
Trasmissione tramite pec

e p.c. Ufficio scolastico Regionale -
X Ambito territoriale della
provincia di Siracusa
Trasmissione tramite pec

OGGETTO: Riallineamento di carriera - conseguenti al compiersi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 – Indicazioni operative.

Facendo seguito alle precedenti note operative inviate relative ai provvedimenti giuridici del personale da sottoporre al controllo preventivo amministrativo contabile ex d.lgs. 123/2011, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento ai provvedimenti di “riallineamento della carriera” ovvero i decreti con i quali viene operato, al compimento di una determinata anzianità, il recupero ai fini economici di un terzo del servizio pre-ruolo superiore ai quattro anni ed, in ottemperanza alle indicazioni fornite con circolare MEF n.125967 del 10/05/2024 del Dipartimento per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale - Ufficio III, si specifica che costituendo la relativa disciplina del recupero una clausola negoziale essa non comporta la necessità di proposizione di un'istanza.

Pertanto, costituisce un preciso dovere di codeste Istituzioni scolastiche porre in essere il provvedimento di riallineamento tenendo conto delle eventuali interruzioni dell'anzianità di servizio. Anche tale diritto, come quello alla "ricostruzione di carriera" secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essendo soggetto a prescrizione, ma rimane distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull'anzianità di servizio i quali rimangono assoggettati alla prescrizione degli emolumenti arretrati anteriori ai 5 anni dall'emissione del decreto, qualora non intervengano sollecitazioni da parte del personale interessato che interrompano tale termine prescrizione.

Tale prescrizione non troverà applicazione qualora il decreto venga emesso prima del compimento del quinquennio decorrente dall'avverarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988.

Atteso quanto sopra, questa RTS svolgerà il controllo di regolarità amministrativo-contabile sui provvedimenti di riallineamento della carriera con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell'Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi della suddetta prescrizione quinquennale per il personale interessato. In fase di pagamento, si applicherà la prescrizione degli emolumenti arretrati indipendentemente dalla sua esplicitazione nel provvedimento essendo, per la Pubblica Amministrazione, la prescrizione, oltre che non derogabile ai sensi dell'articolo 2936 del Codice Civile, non rinunciabile ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Si invitano le Istituzioni a dare la massima conoscenza al personale interessato.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Cristina CORSO